

AVV. EDOARDO RIGHETTI
righetti.edoardo@ordineavvocatipc.it

AVV. LUCIA CAPELLI
lucia.capelli@ordineavvocatipc.it

**Via Romagnosi, 37
29121 Piacenza
Tel. e fax: 0523.657406**

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Ricorso in appello ex art. 433 Cod. Proc. Civ.

Con contestuale ISTANZA ex Artt. 283 e 431, comma 6, Cod. Proc. Civ.

e con ISTANZA di autorizzazione alla notificazione ex art. 151 Cod. Proc. Civ.

promosso da

GIAMMUSSO ILENIA AGATA (GMMLGT78T45H792C), nata a San Cataldo (CL) il 5 dicembre 1978 e residente in Serradifalco (CL) via C. Da Santa Rosalia, snc, rappresentata e difesa, come da procura rilasciata su foglio separato e da intendersi allegata in calce al presente atto, dagli Avv.ti Lucia Capelli (CPLLCU81T58G535X; pec: lucia.capelli@ordineavvocatipc.it) ed Edoardo Righetti (RGHDRD65R08G535X; p.e.c.: righetti.edoardo@ordineavvocatipc.it) anche in via disgiunta, presso lo Studio dei quali elettivamente domiciliata in Piacenza Via Romagnosi n. 37, i quali dichiarano di voler ricevere agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati o al fax n. 0523.657406 le notificazioni e comunicazioni relative al presente procedimento;

-appellante-

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F. 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma Viale Trastevere, n. 76/A;

contro

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per l'Emilia Romagna** (C.F. 80062970373), in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bologna, via de' Castagnoli, n. 1;



contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per l'Emilia Romagna - Ufficio IX - AMBITO TERRITORIALE di Parma e Piacenza, SEDE DI PIACENZA, (C.F.80009210339) in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Piacenza, Via S. Giovanni, n. 17,

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (C.F.80018500829), in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Giovanni Fattori, 60, Palermo, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sede di Bologna, via G. Reni, n. 4 (CF: 80068910373; pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

-appellate-

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e che hanno presentato domanda di trasferimento per l'a.s. 2016/2017 per l'assegnazione di un posto per la classe di concorso EEEE della scuola primaria presso gli ambiti provinciali della Regione Sicilia e che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente

-controinteressati-

avverso e per la riforma totale della sentenza n. 173/2020 pubblicata in data 23.11.2020 dal Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro e notificata in data 07.12.2020.

§§§§§§

PREMESSO CHE

1) con ricorso R.g.n. lav. 556/2019 ex art. 414 C.p.c. con istanza cautelare R.g.n. lav. 556/2019-1 ex artt. 700 e 669 quater C.p.c., depositato in data 05.09.2019 presso il Tribunale del Lavoro di Piacenza, l'odierna appellante proponeva ricorso contro il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (da ora MIUR) in persona del Ministro *pro tempore*, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto della ricorrente al trasferimento



in uno degli Ambiti territoriali della Regione Sicilia secondo l'ordine di priorità indicato nella domanda di Mobilità 2016/2017, previa disapplicazione del C.C.N.I. 2016/2017 e dell'O.M. 241/2016;

2) la ricorrente chiedeva quindi vedersi accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Piacenza, contrariis reiectis, per tutte le ragioni di cui in narrativa sia in fatto che in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia di ogni atto amministrativo e contrattuale ritenuto ostativo, ritenuta la disparità di trattamento riservata alla ricorrente rispetto agli assunti nell'a.s. 2015/2016 da Graduatorie di merito nella procedura di mobilità straordinaria 2016/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 quater e 700 C.p.c.: **In via cautelare e d'urgenza**: emettere decreto inaudita altera parte che accerti e dichiari l'irregolarità della procedura di mobilità 2016/2017 e, per l'effetto, **disporre** l'immediato trasferimento della ricorrente presso l'Ambito Sicilia 0004 provincia di Caltanissetta su posto Comune, scuola primaria, ovvero, in subordine, presso uno degli altri gli Ambiti più vicini indicati nella domanda di mobilità territoriale del 2016/2017 e per i successivi anni scolastici;*

in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, procedendo nel modo ritenuto opportuno e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto, **ACCERTARE e DICHIARARE** l'illegittimità della procedura di mobilità territoriale e professionale ex Legge 107/2015 ed, in sua violazione, del CCNI 2016/2016 nonché dell'ordinanza del MIUR n. 241/2016 per come attuata dal MIUR e, per l'effetto, **DISPORRE** con Ordinanza in via d'urgenza l'immediato trasferimento della ricorrente nella presso l'Ambito Sicilia 0004, provincia di Caltanissetta su posto Comune, scuola primaria, ovvero, in subordine, presso uno degli altri gli Ambiti più vicini indicati nella domanda di mobilità territoriale del 2016/2017, e per i successivi anni scolastici.



NEL MERITO:ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della procedura di mobilità territoriale e professionale ex Legge 107/2015 ed, in sua violazione, del CCNI 2016/2016 nonché dell'ordinanza del MIUR n. 241/2016 per come attuata dal MIUR e, per l'effetto, previa loro disapplicazione, **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente all'assegnazione immediata nell'Ambito SICILIA 0004, provincia di Caltanissetta, su posto Comune, scuola primaria, ovvero, in subordine, presso uno degli altri gli Ambiti più vicini indicati nella domanda di mobilità territoriale del 2016/2017 e per i successivi anni scolastici;

ORDINARE alle Amministrazioni convenute competenti a provvedere al relativo trasferimento immediato dello stesso nell'ambito richiesto della Provincia di Caltanissetta (Sicilia Ambito 0004), o in un altro ambito della Sicilia, da altra data accertata in corso di causa secondo l'ordine indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità e, per l'effetto, **ADOPTARE**, comunque, tutti i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva della ricorrente.

IN VIA ISTRUTTORIA: ove e per quanto necessario si richiede che sia fatto ordine di esibizione, ai sensi degli artt. 210 e ss. C.p.c. alle amministrazioni convenute dei seguenti documenti: 1) Domande di mobilità dei docenti trasferiti negli ambiti della regione Sicilia ed aventi punteggio inferiore alla ricorrente così come individuati nel documento prodotto nel presente ricorso; 2) Bollettino dei trasferimenti relativo alla Scuola primaria con la specifica in chiaro della fase di appartenenza della procedura di mobilità dei singoli docenti che hanno ottenuto il trasferimento su sede e su ambito, della fase di appartenenza riguardo la immissione in ruolo. Con vittoria di spese ed onorari”;

3) con provvedimento n. 1372/2019, il Giudice del Lavoro fissava, per la trattazione dell'istanza cautelare, l'udienza del 19.11.2019, mentre fissava per la trattazione del merito, l'udienza del 22.01.2020;

4) in data 13.11.2019 si costituiva, per il MIUR – Ambito territoriale per la Provincia di Parma e Piacenza, l'Avvocatura dello Stato, sede di Bologna con cui si chiedeva



dichiararsi inammissibile e rigettarsi la domanda avversaria, siccome infondata in fatto e in diritto, con il favore della spese; delle altre parti, resistenti e controricorrenti, regolarmente notificate, nessuna si costituiva;

5) all'udienza cautelare, in data 19.11.2019, il funzionario delegato per il MIUR, Ambito territoriale di Parma e Piacenza, depositava una relazione dell'USR per la Sicilia, deposito contro il quale la ricorrente si opponeva in quanto documento non contenente i crismi di una costituzione in giudizio, ma che veniva autorizzato dal Giudice; nessun'altra parte si costituiva o compariva;

6) in data 29.11.2019, la ricorrente depositava note autorizzate dal Giudice nell'udienza del 19.11.2019, con le quali venivano respinte in quanto inconferenti le considerazioni contenute nella relazione dell'USR Sicilia, priva, tra l'altro, di alcuna parvenza di prova di quanto dedotto e venivano sottolineate e documentate le difficili condizioni patrimoniali che la ricorrente era costretta a sostenere a causa della lontananza dalla sua residenza;

7) in data 22.01.2020 si teneva udienza di discussione del merito, nella quale non compariva anche in questa circostanza, nessuna delle controinteressate; il contraddittorio si cristallizzava così tra le parti costituite rappresentate dalla ricorrente e dal MIUR ;

8) in data 27.03.2020 il Giudice del Lavoro rigettava, con decreto n. 468/2020, l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente;

9) a seguito degli avvenimenti collegati al contagio da Covid-19, con decreto in data 11.09.2020 il Giudice del Lavoro ha disposto deposito agli atti del p.c.t. di note scritte e le conclusioni, riservando l'adozione del provvedimento fuori udienza;

10) in esito a trattazione scritta in luogo dell'udienza, fissata il 29.09.2020, il Giudice pronunciava sentenza di rigetto del ricorso n. 173/2020 pubblicata in data 23.11.2020 e notificata alla ricorrente in data 07.12.2020, insieme con l'atto di precetto (**doc. 01**);

11) la suddetta sentenza così statuiva:

P.Q.M.



il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso ;

dichiara tenuta e condanna GIAMMUSSO ILENIA AGATA a rifondere le spese di giudizio del MINISTERO della ISTRUZIONE che liquida in euro 3.810,00 per compenso professionale.

12) Ritenuta la sentenza emessa oltremodo ingiusta, contraddittoria, carente e gravatoria, GIAMMUSSO ILENIA AGATA propone appello per i seguenti

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Anzitutto occorre premettere in fatto che Giammusso Ilenia Agata è un'insegnante a tempo indeterminato di scuola primaria immessa in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016, allorquando - poiché regolarmente inserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (G.A.E.) del personale docente aspirante al ruolo per la scuola primaria - è stata individuata quale destinataria di una proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge numero 107/2015, con provvisoria assegnazione della sede nella Provincia di Piacenza.

Con la promulgazione della citata legge numero 107 del 13 luglio 2015, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca è stato infatti autorizzato ad effettuare per l'anno scolastico 2015/2016 **un piano straordinario di assunzioni** a tempo indeterminato del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al Decreto Legislativo numero 297/1994.

Nel dettaglio, destinatari del suddetto piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto disposto dal comma 96 dell'articolo 1 della Legge 107/2015, sono stati: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e



cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

La ricorrente ed odierna appellante, docente di scuola primaria, già iscritta nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, **in prima fascia dal 2001**, è quindi stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 98, della L. n. 107 del 2015, quindi, assegnata ad una sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016.

Successivamente, con l'Ordinanza Ministeriale numero 241/2016 avente ad oggetto "Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017" il MIUR ha dato avvio alle operazioni di mobilità straordinaria del personale della scuola per l'anno scolastico 2016/2017, riguardanti - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 108 della legge 107/2015 - anche i docenti assunti a tempo indeterminato da G.A.E. nell'ambito delle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016, su tutti i posti vacanti in organico (compresi quelli che erano stati assegnati in via provvisoria per il precedente anno scolastico).

Orbene, la ricorrente ed attuale appellante ha inoltrato rituale istanza di partecipazione alle operazioni di mobilità previste, su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, dall'art. 1, comma 108, della L. n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2016/2017 e poi per i successivi due anni con domanda di assegnazione provvisoria con precedenza per i figli minori (**doc.02**) sempre rigettata e che detta partecipazione ha avuto luogo nella fase "C" prevista dall'art. 6 C.C.N.L. mobilità dell'8 aprile 2016, ai fini dell'assegnazione dell'incarico triennale.



In virtù della sopra richiamata norma contrattuale, in particolare, tutti i docenti che, come l'appellante, erano stati assunti nell'anno scolastico 2015/2016 per scorrimento delle G.A.E. nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni ex Legge 107/2015, hanno dovuto concorrere a livello nazionale ai fini della mobilità, con la possibilità di indicare un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali provinciali del MIUR.

L'ordine di graduatoria degli aspiranti sarebbe stato poi determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei punteggi assegnabili con i criteri di cui alla Tabella di Valutazione titoli allegata al CCNI mobilità 2016/2017 e in applicazione del criterio dello scorrimento della graduatoria.

L'appellante ha pertanto presentato, nei termini e con le modalità previste, domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione della sede definitiva, indicando, quanto all'ordine di preferenza degli ambiti territoriali, in primis tutti gli ambiti della provincia di Caltanissetta (ove è residente assieme al suo nucleo familiare e ove sono residenti i genitori ed i suoceri) e a seguire gli ambiti siciliani vicini, ovvero: 1 SICILIA AMBITO 0004 (Caltanissetta) 2 SICILIA AMBITO 0005 (Caltanissetta) 3 SICILIA AMBITO 0002 (Agrigento) 4 SICILIA AMBITO 0001 (Agrigento) 5 SICILIA AMBITO 0012 (Enna) 6 SICILIA AMBITO 0003 (Agrigento) 7 SICILIA AMBITO 0011 (Enna) 8 SICILIA AMBITO 0009 (Catania) 9 SICILIA AMBITO 0010 (Catania) 10 SICILIA AMBITO 0006 (Catania) 11 SICILIA AMBITO 0007 (Catania) 12 SICILIA AMBITO 0008 (Catania) 13 SICILIA AMBITO 0023 (Ragusa) 14 SICILIA AMBITO 0024 (Ragusa) 15 SICILIA AMBITO 0022 (Palermo) 16 SICILIA AMBITO 0021 (Palermo) 17 SICILIA AMBITO 0020 (Palermo) 18 SICILIA AMBITO 0017 (Palermo) 19 SICILIA AMBITO 0018 (Palermo) 20 SICILIA AMBITO 0019 (Palermo) 21 SICILIA AMBITO 0027 (Trapani) 22 SICILIA AMBITO 0028 (Trapani) 23 SICILIA AMBITO 0013 (Messina) 24 SICILIA AMBITO 0014 (Messina) 25 SICILIA AMBITO 0015 (Messina) 26 SICILIA AMBITO 0016



(Messina) 27 SICILIA AMBITO 0025 (Siracusa) 28 SICILIA AMBITO 0026 (Siracusa) 29 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0015 (Piacenza).

Orbene, a seguito della conclusione della procedura di mobilità, l'appellante si è vista rigettare la domanda per l'Ambito scelto e per tutti gli Ambiti successivi al primo, malgrado risultasse in possesso di un punteggio (26 punti per il primo ambito scelto e 20 punti per i successivi) più alto rispetto ad altre docenti che hanno invece ottenuto il trasferimento nei rispettivi Ambiti di preferenza.

PRIMA CENSURA

CONTRADDITTORIETA' E CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA PREMESSA

Il Giudice di prime cure ha esordito con una premessa per cui la mobilità non dipenderebbe dal merito, ma esclusivamente dalle necessità organizzative della Pubblica amministrazione.

A suo dire infatti, la PA *“se pure deve rispettare criteri oggettivi predeterminati - che, laddove non previsti dalla norma primaria (o secondaria), sono rimessi alla regolamentazione pattizia della contrattazione collettiva, nella specie CCNI 8.4.2016 - la funzione della mobilità è contemperare l'esigenza della parte datoriale pubblica e l'interesse dei prestatori di lavoro.*

“Pertanto, validi criteri, oltre ai titoli di servizio, possono essere l'anzianità di ruolo e le preferenze dichiarate dal lavoratore e nulla, se non la legge, può vincolare le parti sociali ad una gradazione degli stessi che ascriva priorità al merito. Ciò posto, ne deriva una prima conclusione: non basta – onde accreditare l'illegittimità del procedimento - allegare che la sede di servizio, all'esito della mobilità, sia assegnata a concorrente con “minore punteggio”, perché, di per sé, il rilievo non è “sintomatico”, né, tanto meno, dirimente”.

Premesso che anche la ricorrente è risultata idonea in un concorso pubblico, quello del 1999, alla stessa stregua di chi è stato inserito come idoneo in una graduatoria “parallela” nel 2012, graduatoria relativa, si badi, non ai vincitori di concorso, ma ai soli IDONEI, risulta di palmare evidenza che, malgrado la normativa primaria (L.107/2015)



nulla abbia disposto in merito – sufficiente appare la lettura dell'art. 1, comma 108 della norma primaria per comprenderlo – in sede di mobilità sia il CCNI 2016/2017 che la relativa O.M. 241/2016 hanno a tutti gli effetti coniato un canale di mobilità interprovinciale preferenziale per gli idonei del 2012, non sorretto da alcuna norma ed anzi in dispregio della disciplina normativa che regola i trasferimenti dei dipendenti pubblici, in favore di docenti provenienti dalle graduatorie di concorso 2012 rispetto agli assunti da GAE, come vedremo al punto successivo e (Trib. Napoli n. 5679/2018; Trib. Ravenna n. 359/2017).

Non solo. Il Giudice ha del tutto sopraspeduto sul fatto che i criteri di Valutazione erano stati appunto indicati espressamente da una Tabella di valutazione allegata al CCNI del 2016, che, al fine di attribuire un punteggio ad ogni candidato, prendeva in considerazione i vari titoli posseduti (tra gli altri, anzianità di servizio, esigenze di famiglia, titoli di studio).

Orbene, la conclusione cui è giunto il Giudicante nella premessa, non si fonda su alcuna fonte normativa e quindi è da considerarsi del tutto immotivata; il presupposto da cui ha successivamente svolto le considerazioni che lo hanno portato a rigettare il ricorso sono state inficiate da tale contraddittorio ed immotivato punto di partenza, determinando un vizio nella sentenza.

SECONDA CENSURA

ERRONEA E IMMOTIVATA INTERPRETAZIONE DEL PUNTO 3 DELLA SENTENZA

Il Giudicante ha fondato la propria decisione su una lettura parziale e lacunosa del quadro previsto dal legislatore ed applicato dal CCNI e della OM 241/2016.

Invero, a suo dire: *“Da questo disegno del legislatore sono esclusi gli “iscritti .. nelle graduatorie del concorso pubblico ...bandito” nel 2012, i quali, d'altronde – e diversamente dagli immessi da GAE - già avevano diritto all’“incarico triennale” nella provincia di assunzione e, quindi, sono sostanzialmente in una posizione analoga agli assunti “entro l'anno scolastico 2014/2015”.*



“Rebus sic stantibus, la predetta ratio risulta ben interpretata dal contestato CCNI, sicché, per il docente assunto da GAE - come, nella specie, la ricorrente - non solo è insufficiente, ma a nulla vale censurare che i posti disponibili negli ambiti territoriali richiesti prioritariamente siano stati assegnati ad altri docenti con punteggio (per titoli di servizio) inferiore al proprio, se, come specificamente contesta il MIUR, “i controinteressati” da lei “individuati sono”, in quanto iscritti (idonei) nelle graduatorie di merito del concorso bandito nel 2012, “tutti destinatari di trasferimento” dall’uno ad altro ambito “provinciale, e non, come nel suo caso, interprovinciale”, ed hanno partecipato “alla fase b3 del piano straordinario di mobilità (fase precedente, dunque, la fase c in cui è stata movimentata... la ricorrente)”, ovvero alla “fase D...su sedi che si sono liberate nella stessa fase D” alla quale “la ricorrente, in quanto assunta da GAE ...non poteva invece partecipare...”.

In relazione a tal punto della sentenza, evidente risulta l’erroneità e comunque la fallacia dell’interpretazione della normazione primaria e della sua applicazione.

Orbene, dalla lettura sistematica dell’art. 1, commi 95, 96 e 108 della L. 107/2015, si evince chiaramente come, a parte gli assunti entro l’a.s. 2014/2015, non sia dalla legge prevista alcuna preferenza per i docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai docenti provenienti dalla GAE, tanto che è possibile il sindacato giudiziale del CCNI e della relativa OM richiamate dalla ricorrente.

L’aspetto messo in evidenza nel rigettato ricorso nelle pagine da 8 a 14, ha sottolineato la peculiarità degli effettivi profili di novità introdotti dalla legislazione statale attraverso l’emanazione della L. n. 107 del 2015, rispetto alla disciplina consacrata nel D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (c.d. T.U. Istruzione).

Per una chiara visione del panorama legislativo di riferimento nella disciplina della fattispecie all’odierno vaglio, appare indispensabile ricordare i contenuti delle disposizioni del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 di approvazione del Testo Unico Istruzione, in tema di mobilità del personale della Scuola.



L'art. 462 del D.Lgs. n. 297 del 1994, (Trasferimenti), così recita: “1. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo. 2. I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale appartenente ai ruoli nazionali dal direttore generale o capo del servizio centrale competente. 3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza. 4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono. 5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenza previste per particolari categorie di docenti. 6. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi. 7. Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola hanno luogo in sede di contrattazione”.

Il successivo art. 463 della medesima legge recita a sua volta: “1. I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza. 2. Nella tabella di valutazione è previsto un punteggio particolare per il personale direttivo, docente ed educativo, che sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni. 3. L'anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. È altresì attribuito un punteggio per il superamento delle prove di



concorsi per titoli ed esami per l'accesso al ruolo di appartenenza o ai ruoli di pari livello o di livello superiore. 4. Ai soli fini dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente ed educativo, la valutazione dell'anzianità relativa ai servizi pre-ruolo ha luogo anche prima del completamento del periodo di prova”.

Orbene, la lettura di tutte le norme sopra trascritte, evidenzia come la L. n. 107/2015 non prevede alcuna deroga alle disposizioni del Testo Unico dell'Istruzione, se non quella inerente ai limiti numerici di accesso annuale ai ruoli ed al vincolo di permanenza triennale (almeno tre anni di effettivo servizio) nella provincia assegnata al momento della nomina a tempo indeterminato, fissati appunto dall'art. 399 del D.Lgs. n. 297 del 1994.

La "straordinarietà" del piano di assunzioni varato nell'anno 2015 risiede unicamente nell'elevato numero dei docenti assunti a tempo indeterminato per l'anno scolastico preso in considerazione, nonché nella rimozione dell'ostacolo all'immediata partecipazione dei neo-assunti alle operazioni di mobilità, in ragione delle pronunce della Corte di Giustizia Europea che hanno reso improcrastinabile la "stabilizzazione" di un ingente numero di insegnanti, nell'ottica riparatrice dell'abusivo ricorso al precariato scolastico attraverso il sistema delle "supplenze".

Al contrario, la nuova legge non contempla alcuna deroga ai contenuti degli artt. 462 e ss. D.Lgs. n. 297 del 1994 innanzi ricordati in tema di "trasferimenti".

Peraltro, l'O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016 ed il CCNL sulla mobilità siglato l'8 aprile 2016 sono atti di normazione secondaria che, a mente dei commi sesto e settimo del predetto art. 462, fissano nel dettaglio le modalità ed i termini di disciplina delle operazioni di mobilità cui ha preso parte l'odierna appellante.

E la piena consapevolezza delle Parti Sociali che anche la Contrattazione Integrativa dell'anno 2016, valevole per le operazioni di mobilità territoriale e professionale degli assunti nell'a.s. 2015/2016 ai sensi della L. n. 107 del 2015, dovesse ispirarsi alle regole fondamentali dettate dagli artt. 462 e ss. D.Lgs. n. 297 del 1994, si



ricava dall'art. 1 del CCNL 8.4.2016 che, richiama espressamente il citato art. 462 del D.Lgs. n. 297 del 1994 quale fonte legislativa primaria legittimante l'adozione dell'Ordinanza Ministeriale di definizione delle modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel Contratto stesso.

Infine, **la sentenza ha glissato sulle motivate ragioni di ricorso contenute nelle pagine 21 e 22, in merito alla corsia preferenziale immotivatamente riconosciuta agli "idonei" del 2012 rispetto alla procedura di trasferimento.**

A tale proposito, si vuole ancora evidenziare che, a mente del D.D.G. 82/2012, art. 13 comma 3, con il quale è stato bandito il concorso docenti 2012 da cui poi è scaturita la graduatoria di merito, *“per i candidati di cui agli articoli 2 e 4 (sprovvisti di abilitazione) ammessi a partecipare ai concorsi senza il possesso del titolo di abilitazione, la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all'insegnamento”*, **mentre per i candidati dichiarati idonei ma non vincitori del concorso non è stata prevista alcuna abilitazione, come stabilito anche dal TAR Lazio, sentenza 4192/2014**, prodotta in atti.

Secondo quanto stabilito dal citato provvedimento, per gli idonei, ovvero coloro che hanno superato le prove concorsuali ma non risultano in posizione utile per l'immissione in ruolo, non era riconosciuta l'abilitazione; il risultato dell'illogica interpretazione ministeriale, che si è riverberata anche in sede di procedura di mobilità, è che nelle scuole degli ambiti preferiti dalla ricorrente, oggi si possono trovare con buona pace del principio di imparzialità, docenti senza titoli di accesso e persino senza abilitazione e che, pertanto, non potrebbero nemmeno esercitare la docenza.

Da quanto sopra considerato risulta dunque passibile di piena revisione anche il punto 3 della sentenza impugnata.

TERZA CENSURA

ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 6 E DELL' ALLEGATO 1 CCNI



Tanto chiarito, l'art. 6 del CCNI 2016 prevede al primo comma che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si articolino in quattro distinte fasi, denominate fase A, fase B, fase C e fase D. Con particolare riferimento alla fase C, rilevante nel caso in esame, il citato art. 6 stabilisce che: *"Gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"*.

Il secondo comma del citato art. 6 del CCNL recita: *"Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'Allegato 1"*.

L'Allegato 1 del suddetto CCNI 2016 dispone: *"Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:*

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;



d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista O.M. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina".

Alla luce del quadro legislativo di riferimento ed in ossequio al principio di conservazione - in forza del quale le espressioni utilizzate nel contratto vanno interpretate in modo da valorizzare massimamente gli aspetti di conformità della disciplina pattizia alla legislazione inderogabile di riferimento, piuttosto che i profili di difformità determinanti, in base alla gerarchia delle fonti, la nullità delle clausole contrattuali - le previsioni del CCNL 8 aprile 2016 possono senz'altro essere lette, e vanno lette, nel senso che, in seno ad ognuna delle fasi delle operazioni di mobilità, occorre considerare, con riguardo a ciascuna preferenza territoriale espressa dal docente, il punteggio che questi possa far valere rispetto agli altri aspiranti alla medesima sede (non importa secondo quale ordine di preferenza), tenuto conto che "ciascuna preferenza" espressa può comportare delle variazioni nel punteggio, a seconda dell'ambito territoriale di riferimento, qualora il docente interessato goda di



punteggio aggiuntivo solo per uno o alcuni di tali ambiti; esclusivamente in questo limitato senso la preferenza espressa viene presa in considerazione e diventa determinante nell'assegnazione di una sede piuttosto che altra.

Nessuna incidenza ha, dunque, l'ordine delle preferenze espresse dal singolo docente (in quanto la tabella dei titoli non vi fa riferimento) nella determinazione dell'ordine in cui dovranno esaminarsi le richieste di tutti i docenti; ordine che, come espressamente dice l'allegato C, è dato dal più alto punteggio.

L'espressione "...La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali...", contenuta nella disposizione di cui all'art. 6 del CCNL in esame, rivela l'intento delle parti sociali di favorire l'equilibrata e varia distribuzione dei docenti tra tutte le sedi disponibili nelle varie aree geografiche, facendo leva sulle esigenze personali e familiari di ciascuno, e sulla possibilità per gli stessi di spendere precedenze o titoli a specifica valenza territoriale.

Deve, quindi, concludersi che, nella procedura di mobilità in discorso, l'ordine di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili è regolato in primo luogo dalle precedenze acquisite, ossia dal punteggio ottenuto in graduatoria (le une e gli altri variabili per ambito territoriale), e, solo a parità di punteggio, dall'ordine di preferenza espresso in seno all'istanza.

Con precipuo riferimento alla fattispecie di causa, in cui l'odierna appellante incontestatamente possiede, in relazione ad alcuni fra gli ambiti territoriali indicati, un punteggio per titoli superiore a quello delle docenti a lei preferite nell'assegnazione di ambiti territoriali di comune interesse, e considerato che dette docenti, per alcuni di quegli ambiti, pacificamente non beneficiano di alcuna precedenza, è di palmare evidenza che il Ministero ha condotto le operazioni in maniera difforme dalle indicazioni della Legge e della Contrattazione Collettiva innanzi richiamate, così che occorre ripercorrere le varie fasi di tali operazioni in modo da garantire che l'originaria ricorrente venga assegnata ad uno degli ambiti territoriali di cui alle preferenze indicate



nell'istanza di partecipazione alla procedura di mobilità per l'a.s. 2016/2017, secondo il criterio prioritario della verifica della di lei posizione occupata in graduatoria.

Si noti che la Tabella in discorso non contiene il benché minimo riferimento all'ordine delle preferenze degli ambiti territoriali indicate nella domanda di mobilità dagli interessati.

Si noti, altresì, che nessuna espressione utilizzata dalle Parti Sociali autorizza a ritenere il formarsi di distinte graduatorie provinciali a seguito della presentazione delle istanze di partecipazione all'unitario piano straordinario di mobilità, nonché alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale (cfr. art. 1, comma 108, L. n. 107 del 2015); in seno alle clausole contrattuali il sostantivo "graduatoria" figura costantemente al singolare, ed indica la fonte da cui attingere il punteggio riferibile ad ogni partecipante. Il Ministero, dal canto suo, non ha documentato in alcun modo la pubblicazione di più graduatorie.

Tanto chiarito, è altresì indispensabile premettere che tra le regole di ermeneutica contrattuale fissate dagli artt. 1362 e ss. c.c. figura al primo posto quella che vuole fatta salva la comune intenzione delle parti e che pone il divieto di limitare l'indagine al senso letterale delle parole (art. 1362 c.c.); seguono la regola dell'interpretazione complessiva delle clausole del contratto, le quali devono essere lette le une per mezzo delle altre in modo che a ciascuna sia attribuito il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 c.c.), nonché la regola dell'interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.); ma soprattutto, di estrema rilevanza ai fini del decidere, risulta la regola della c.d. conservazione del contratto, secondo cui nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (art. 1367 c.c.).

Occorrerà, dunque, interpretare la volontà delle Parti Sociali alla luce dei predetti principi di ermeneutica contrattuale, non senza aver prima chiarito quale sia il



panorama legislativo di riferimento, onde verificare se le clausole, in cui detta volontà trova concreta espressione, possano leggersi in senso conforme alla disciplina inderogabile fissata dal legislatore in tema di rapporto di pubblico impiego nella Scuola, o se invece debbano ritenersi affette da nullità per contrasto con norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c.

L'affermazione del Giudice, per cui prevarrebbe il criterio dell'ordine delle preferenze in luogo del punteggio è priva di fondamento in fatto e in diritto, come confermato dalla copiosa giurisprudenza pronunciata in materia.

Anche la giurisprudenza maggioritaria ha ritenuto che prevalesse il criterio del maggior punteggio; quindi che a prescindere dall'ordine di scelta, l'ambito debba essere assegnato al docente con più punti (Collegio Tribunale di Roma s. Lav. del 17/2/17, Corte Appello Bologna sez. lavoro del 2/10/2018, Corte Appello Venezia sez. Lavoro n. 588/2018 R.G. 400/2017, Corte Appello Ancona n. 457 del 15/01/2019; Corte Appello Capobasso sez. lavoro 29.06.2019, n. 103/2019).

Questo ha comportato che, grazie a una serie di sentenze, molti lavoratori hanno ottenuto un "ri-trasferimento" presso le province più vicine alle loro famiglie.

QUARTA CENSURA

OMESSA MOTIVAZIONE PUNTO 11 DEL RICORSO

Il giudicante non ha poi preso in considerazione né si è pronunciato sul punto 11 del ricorso, relativo all'accantonamento di 42 posti effettuato dall'UST di Caltanissetta (come da nostro documento 9 del ricorso).

A tale proposito, la ricorrente ha documentalmente provato che avrebbe potuto essere trasferita nell'Ambito prescelto, senza essere neppure posta in sovrannumero, ma utilmente impiegata, senza che il Giudicante ritenesse di motivare sul punto.

Anche sotto questo profilo, sono emerse delle illegittimità nelle operazioni di mobilità.



La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza 21 maggio 2020 ha censurato l'accantonamento dei posti in favore dei docenti idonei al concorso 2012, che, nel 2016/2017 hanno partecipato alla procedura di mobilità in fase B3.

Con sentenza del 21 maggio, la Corte d'Appello di Caltanissetta ha infatti rilevato come i docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2012, in quanto immessi in ruolo sulla base della L. n. 107 del 2015, **non sono stati assunti a tempo indeterminato entro l'A.S. 2014/15 e dunque restano estranei alla previsione normativa che fissa il chiaro ed ineludibile presupposto dell'assunzione entro l'A.S. 2014/15 per poter partecipare al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale che viene varato con detta legge.**

La Corte ha riconosciuto che non si rinviene alcun dato dalla legge 107/2015 che giustifichi, per i docenti idonei al concorso 2012 ed assunti nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, la loro movimentazione con priorità e per di più su posti per essi accantonati.

Tale operazione ha penalizzato i docenti assunti da GAE nella fase C del piano straordinario di assunzioni, la medesima fase in cui erano stati peraltro assunti gli idonei al concorso 2012.

QUINTA CENSURA

CARENTE MOTIVAZIONE SUL PUNTO RELATIVO ALL'ALGORITMO

Neppure in merito alle perplessità dimostrate dalla ricorrente con riferimento al sistema automatizzato utilizzato dal MIUR, il fantomatico Algoritmo, il Giudice di prime cure ha ritenuto di soffermarsi, in particolare con riferimento all'onere di trasparenza che dovrebbe presiedere le operazioni della PA.

Parte ricorrente si duole dell'inintelligibilità dell'algoritmo adottato in sede ministeriale per la gestione delle varie operazioni che hanno contraddistinto la procedura di mobilità. Specialmente là dove il MIUR ha provveduto all'assegnazione



negli Ambiti territoriali, prescelti per primi dalla ricorrente, numerosi docenti titolari di un punteggio inferiore a quello riconosciuto alla ricorrente stessa.

A fronte di tali specifiche rimostranze, corroborate da pertinente produzione documentale, il MIUR, *su cui grava la dimostrazione di aver esattamente adempiuto alle prescrizioni di legge, nonché agli obblighi, di fonte contrattuale, dalla stessa assunti rispetto alla gestione della procedura di mobilità*”, non prende posizione avverso le puntuali doglianze della ricorrente.

Le censure di illegittimità esperte in ricorso circa l'inintelligibilità dell'algoritmo adoperato nelle operazioni di mobilità trovano riconoscimento in alcuni condivisi arresti giurisprudenziali secondo cui: *“l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura, in termini analoghi e coerenti rispetto al precedente della sezione più volte citato che, tuttavia, in parte se ne differenziava essendo state provate singole violazioni di legge mentre qui la censura finisce per involgere il metodo in quanto tale per il difetto di trasparenza dello stesso”* (**Consiglio di Stato, Sent. n. 8472/2019**).

Nello stesso senso il **Consiglio di Stato n. 2270/2019**: *“Alla luce delle riflessioni che precedono, l'appello deve trovare accoglimento, sussistendo nel caso di specie la violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, poiché non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse. Infatti, l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura. Non solo, gli esiti della stessa paiono effettivamente connotati dall'illogicità ed irrazionalità denunciate dalle appellanti, essendosi verificate situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio si sono visti assegnare degli ambiti territoriali mai richiesti e situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza,*



mentre altri docenti, con minori titoli e minor anzianità di servizio, hanno ottenuto proprio le sedi dagli stessi richieste”.

Ne consegue che il laconico accenno all’algoritmo, contenuto in sentenza, con cui è stata riconosciuta la sua correttezza *“e non una aberrazione, come suggestivamente si vuol far credere”* (pagina 4, punto 4 della sentenza), senza che il MIUR avesse dato alcuna prova della correttezza dello stesso, deve essere censurato in quanto non coerente con i principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost.

SESTA CENSURA

LA CONDANNA ALLE SPESE

La sentenza impugnata contiene infine una prescrizione di condanna alle spese del tutto nuova rispetto alla giurisprudenza di merito esaminata dalla ricorrente, la quale, anche in caso di rigetto dei ricorsi (si veda ad esempio Corte di Appello Milano 12.12.2019, n. 2001) provvedeva alla compensazione delle spese di lite.

La sentenza impugnata ha invece così stabilito: *“dichiara tenuta e condanna GIAMMUSSO ILENIA AGATA a rifondere le spese di giudizio del MINISTERO della ISTRUZIONE che liquida in euro 3.810,00 per compenso professionale”.*

Sotto tale aspetto, la ricorrente intende impugnare tale precetto per l’incongruenza della decisione presa dal Giudicante.

Se è pur vero che anche nell’ambito del diritto del lavoro le spese seguono la soccombenza, vi sono presupposti e condizioni in presenza delle quali le spese di lite vengono compensate, soprattutto in casi come il presente, in cui la questione è tuttora controversa, la giurisprudenza maggioritaria è di senso opposto alla decisione presa, l’indirizzo del Foro competente (Tribunale di Piacenza) era di segno opposto.

Anche nel ricorso originario erano stati indicati numerosi precedenti del foro di Piacenza, che aveva accolto i ricorsi proposti mediante le seguenti sentenze: nn. 250, 253, 254 del 14.12.2017; sentenza 09.11.2017, n. 221; sentenza 26.10.2017, n. 207; sentenze nn. 195 e 197 del 12.10.2017; sentenza 10.10.2017, n. 194.



Orbene, si ritiene di sostenere questo giusto motivo di ricorso richiamando anche il più recente orientamento della Suprema Corte che ha così disposto: *“Ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’articolo 92, comma 2, c.p.c.”* (Corte di cassazione , sezione VI-2, ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4696)

Per tale ragioni, deve essere recepito anche quest’ulteriore motivo di censura della sentenza impugnata.

ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ARTT. 283 E 431, COMMA 6, C.P.C. DELLA PROVVISORIA EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA EMESSA

Precisato che il MIUR, con la notifica della sentenza, ha provveduto, in data 7 dicembre 2020, alla notifica di atto di precetto volto ad applicare automaticamente il disposto dell’art. 152 *bis* del R.D. n. 1368/1941, mediante iscrizione al ruolo ai sensi del DPR n. 600/1973, affidando il recupero all’agente della riscossione, la gravosa condanna nel *quantum* per quanto sopra documentato in ordine alla capacità patrimoniale attuale della famiglia dell’appellante, insieme con la difficoltà che richiederebbe il recupero della medesima somma in vista dell’accoglimento del presente ricorso, costituiscono circostanze la cui rilevanza e fondatezza sono tali da giustificare la concessione della invocata sospensione.

L’art. 431, comma 5, C.p.c. dispone che le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro, anch’esse provvisoriamente esecutive, siano soggette alla disciplina di cui ai predetti artt. 282 e 283 c.p.c. che parlano di “gravi e fondati motivi”, con ciò alludendo al *favor* del legislatore nei confronti del lavoratore.



E' evidente che la previsione di una provvisoria esecutività delle sentenza è scelta del legislatore diretta al fine di funzionare come deterrente nei confronti di impugnazioni infondate e dilatorie.

Nel caso in esame tuttavia, richiamando altresì quanto esposto nella sesta censura avanzata nei confronti della sentenza impugnata, la situazione non può essere considerata a tale stregua.

Il pregiudizio patrimoniale della soccombente viene in questa sede dimostrato dalla documentazione probatoria che evidenzia la condizione della famiglia della ricorrente, e che anche in sede di primo grado era stata sottoposta all'attenzione del Giudicante, senza che questi tuttavia abbia considerato in alcun modo la situazione.

La ricorrente ha dovuto sostenere e sostiene tutt'ora una serie di spese che solo a titolo indicativo si vanno ad elencare:

| | | |
|---|------|----------------|
| affitto appartamento presso la sede di lavoro | Euro | 3.900,00 annui |
| mutuo casa presso la residenza | Euro | 5.522,40 annui |
| utenze casa in affitto | Euro | 2.880,00 annui |
| utenze casa in Sicilia | Euro | 1.800,00 annui |
| acquisto vettura, necessario in vista del trasferimento | Euro | 2.100,00 annui |
| baby sitter, circa | Euro | 150,00 mensili |
| mensa scolastica per le due figlie | Euro | 2.700,00 annui |

Tali esborsi (baby sattere e mensa scolastica) non sarebbero stati necessari se le figlie fossero state in Sicilia, in quanto avrebbero frequentato il tempo normale e non il tempo pieno, per la disponibilità dei nonni a sostenere le esigenze della famiglia.

In totale dunque, ogni anno la ricorrente ha dovuto, e per tre anni, affrontare una spesa solo indicativa di **oltre 18.000,00 Euro all'anno**, come da documentazione allegata (**docc. 03-12**) mentre l'attestazione ISEE che si produce ed il cedolino paga evidenziano tale difficoltosa situazione. (**docc.13-14**)



La situazione patrimoniale infatti non migliora per effetto dell'ausilio del marito, Sortino Angelo Fabio, il quale, a causa del mancato trasferimento della odierna appellante, è stato costretto ad usufruire della Naspi **(doc. 15)** per un anno e sei mesi al fine di accudire la secondogenita, che all'epoca dei fatti aveva diciotto mesi di età, non potendo ottemperare al pagamento della retta mensile dell'asilo nido di 450,00 Euro mensili. Attualmente è impiegato presso un'azienda nella Provincia di Parma, condizione che lo obbliga a percorrere ogni giorno oltre due ore di autostrada dal domicilio di Vernasca.

Non è chi non veda quindi che sussiste quel pericolo concreto che, in caso di immediata esecuzione della sentenza impugnata e di probabile successiva riforma, quanto meno sotto il profilo del *quantum debeatur*, la ricorrente possa incontrare serie e gravi difficoltà a conseguire la restituzione di quanto corrisposto in forza della pronuncia solo provvisoriamente esecutiva, in quanto dovrebbe senz'altro intraprendere un recupero del credito che ne impegnerebbe ulteriormente risorse, di tempo ed economiche.

Per le ragioni sopra esposte, l'appellante, come sopra rappresentata e difesa, richiamate per intero tutte le difese svolte nel giudizio di primo grado

chiede

che l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, Sezione Lavoro, voglia fissare udienza di discussione del presente appello innanzi a sé per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, *contrariis reiectis*, in totale riforma della sentenza del Giudice del Lavoro di Piacenza n. 173 del 23.11.2020, depositata lo stesso giorno e notificata il 07.12.2020:

in via preliminare:

sospendere ex artt. 283 e 431, comma 6, c.p.c. la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza gravata per i motivi meglio indicati in atti;



nel merito in via principale, in accoglimento del presente appello:

- **reformare la sentenza** del Tribunale di Piacenza, n. 173 del 21.11.2017, nei termini sopra indicati e, per l'effetto,

ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della procedura di mobilità territoriale e professionale ex Legge 107/2015 ed, in sua violazione, del CCNI 2016/2016 nonché dell'ordinanza del MIUR n. 241/2016 per come attuata dal MIUR e, per l'effetto, previa loro disapplicazione,

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente all'assegnazione immediata nell'Ambito SICILIA 0004, provincia di Caltanissetta, su posto Comune, scuola primaria, ovvero, in subordine, presso uno degli altri gli Ambiti più vicini indicati nella domanda di mobilità territoriale del 2016/2017 e per i successivi anni scolastici;

ORDINARE alle Amministrazioni convenute competenti a provvedere al relativo trasferimento immediato dello stesso nell'ambito richiesto della Provincia di Caltanissetta (Sicilia Ambito 0004), o in un altro ambito della Sicilia, da altra data accertata in corso di causa secondo l'ordine indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità e, per l'effetto,

ADOPTARE, comunque, tutti i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva della ricorrente;

REVOCARE la condanna alle spese del giudizio di primo grado.

In ogni caso, con vittoria di compensi legali di entrambi i gradi di giudizio".

Si allegano:

- 1) sentenza impugnata Tribunale di Piacenza 23.11.2020, n. 173, notificata il 07.12.2020 con atto di precetto;
- 2) domanda assegnazione provvisoria 2017/2018;
- 3) certificazione mutuo;
- 4) contratto affitto Vernasca;
- 5) dichiarazione proprietario di casa Vernasca;
- 6) bonifico rata affitto;



- 7) Utenza Enel Vernasca;
- 8) utenza gas Vernasca;
- 9) utenza Iren Vernasca;
- 10) utenza Enel San Cataldo;
- 11) Tari Serradifalco;
- 12) prospetto e ricevuta mensa figlie;
- 13) Isee 2020;
- 14) cedolino paga novembre 2020;
- 15) Naspi Sortino Angelo Fabio.

CON ESPRESSA RISERVA DI DEPOSITARE IL FASCICOLO DI PRIMO GRADO

Si dichiara che il presente procedimento di valore indeterminato, vertendo in materia di lavoro, è esente dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 del TU delle spese di giustizia, come da autocertificazione fiscale che si allega.

Piacenza, 7 gennaio 2021

Avv. Edoardo Righetti

Avv. Lucia Capelli

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti Avv.ti Lucia Capelli ed Edoardo Righetti, nella loro qualità di procuratori della ricorrente, in adempimento della procura alle liti per il presente ricorso in appello ex art. 433 C.p.c., con istanza di sospensiva ex artt. 283 e 431, comma 6, C.p.c. e con contestuale istanza ex art. 151 C.p.c.,

PREMESSO CHE

- Il ricorso in appello ha per oggetto la revisione totale della sentenza del Tribunale di Piacenza, sezione Lavoro, 23.11.2020, n. 173, notificata, insieme con atto di precetto, in data 7 dicembre 2020 che ha rigettato in toto il ricorso ex art.414 C.p.c., R.G.n. 556/2019, avente ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale della Sicilia



più vicino alla propria abitazione e, comunque, inserito fra quelli richiesti per primi nella domanda di mobilità;

- tutti i docenti che hanno ottenuto sede definitiva di servizio a seguito del piano di mobilità 2016/17 negli ambiti territoriali prescelti dalla ricorrente all'interno della propria domanda di mobilità sono potenziali controinteressati, in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in virtù di punteggio o della fase e, in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferita al posto di uno di detti docenti;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere dunque notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva di tutti gli Ambiti Territoriali della Sicilia scelti dalla ricorrente per la classe di concorso della scuola Primaria valida per gli anni scolastici 2014/2017, ossia di tutti i docenti che, in virtù di un incremento del punteggio attribuito alla ricorrente e dell'inserimento dello stesso nella graduatoria di sua spettanza sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio della ricorrente

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per il numero altissimo di destinatari, ma soprattutto per la difficoltà di identificare le residenze dei docenti stessi;

- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;

- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 C.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;

- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedica una pagina alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami;



tutto ciò premesso e rilevato, i sottoscritti procuratori formulano istanza affinché la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 C.p.c.,

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso in Appello e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR.

Piacenza, 07.01.2021

Avv. Lucia Capelli

Avv. Edoardo Righetti

